



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 25/03/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO CIVILE
PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA AL N. DI R.G. 5303/2021.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **12:16** , nel Palazzo Comunale nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
BIMBATTI ANDREA		X
RIZZATO LORENZO	X	
DENTI ANDREA	X	
DE LUCA ERIKA		X
BREGOLIN GIULIANA	X	
BALA NADJA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
TOTALE	6	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Michela Targa.

Assume la Presidenza la Dr.ssa Valeria Cittadin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore 12:22 entra l'Assessore De Luca Erika che partecipa quindi alla trattazione e alla votazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che avanti il Tribunale Civile di Venezia è pendente, in riassunzione ex. art. 50 c.p.c., il giudizio R.G. n. 5303/2021, promosso contro il Comune di Rovigo dal soggetto identificato nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di protezione dei dati personali;
- che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui è stato instaurato il procedimento, è diretto ad accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Rovigo nonché del Ministero della Salute, solidale, concorrente o alternativa, nella causazione dei danni tutti patiti e patienti dal ricorrente, nessuno escluso, con la richiesta di condannare, in solido o in concorso o alternativamente, il Comune di Rovigo e il Ministero della Salute all'integrale risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali dallo stesso subito e subendi, nella misura stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
- che il Comune di Rovigo è rappresentato e difeso nel predetto procedimento dall'avvocato Alberto Cartia del Foro di Padova, giusta determinazione dirigenziale n. 2819 del 28.10.2021;
- che all'udienza del 20.12.2024 le parti in causa hanno richiesto un rinvio del procedimento al fine di formulare un'ipotesi transattiva per chiudere l'annosa questione;
- che il Giudice ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza del 24.02.2025;
- che, successivamente all'udienza del 20.12.2024, il legale incaricato ha intrattenuto, per conto del Comune di Rovigo, le consultazioni e le trattative del caso con le parti in causa, dandone informazione al Sindaco, al Segretario Generale e all'Avvocatura Civica (nota datata 31.01.2025, acquisita a prot. n. 7923 del 03.02.2025; nota datata 13.02.2025, acquisita a prot. n. 11590 del 17.02.2025; nota datata 21.02.2025, acquisita a prot. n. 13619 del 24.02.2025);
- che le risultanze dell'udienza del 24.02.2025 sono state comunicate dall'avv. Cartia con propria nota datata 25.02.2025, acquisita a prot. n. 14716 del 27.02.2025, in particolare segnalando che il Giudice ha fissato la prossima udienza, finalizzata a verificare l'esistenza o meno di una volontà transattiva in capo alle parti, per il giorno 27.03.2025;
- che, con nota prot. n. 16267 in data 05.03.2025 a firma del Segretario Generale, è stato quindi richiesto all'avv. Cartia di formulare e trasmettere al Comune di Rovigo un parere legale rispetto all'ipotesi transattiva delineata a seguito dell'udienza del 24.02.2025, al fine della sua sottoposizione alla Giunta Comunale per le valutazioni e i provvedimenti di competenza;
- che, l'avv. Cartia, con nota datata 10.03.2025, acquisita a prot. n. 18163 del 12.03.2025, ha trasmesso al Comune di Rovigo il parere legale richiesto, (All. B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile);

preso atto del parere legale dell'avv. Cartia, di cui alla citata nota prot. n. 18163 del 12.03.2025, che si esprime in senso favorevole alla definizione conciliativa della controversia *de quo* alle condizioni sinora emerse dalle trattative intercorse tra le parti;

rilevato che nel parere viene indicato come nel corso della controversia sono state svolte due distinte CTU, che hanno evidenziato come il danno subito dal ricorrente sia derivante da un'erronea diagnosi avvenuta nel 1967 presso l'Ospedale Civile di Rovigo, dalla quale sarebbero poi derivate in capo al ricorrente ulteriori patologie conseguenti a emotrasfusioni che non si sarebbero rese necessarie ove la diagnosi fosse stata corretta;

dato atto che il Comune di Rovigo è stato chiamato in giudizio quale successore *ex lege*, ai sensi della legge n. 833/1978 e dell'art. 71 della L.R. Veneto n. 18/1980, dell'Ospedale Civile di Rovigo, e dunque al di fuori di attività gestionale di propria competenza e dal medesimo compiuta o delegata;

dato atto:

- che le condizioni della definizione transattiva del contenzioso in oggetto si possono sintetizzare come segue:

- corresponsione, da parte del Comune di Rovigo, della somma di Euro 335.000,00, corrispondente alla quota del 50% della somma capitale individuata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente;
- imposizione a carico del Ministero della Salute della somma residuale dovuta a titolo di risarcimento per il medesimo danno, pari a Euro 335.000,00, nonché delle ulteriori somme a titolo di rimborso delle spese legali dei due procedimenti (procedimento di accertamento tecnico preventivo *ex art. 696-bis c.p.c.* instaurato avanti al Tribunale di Rovigo *sub* R.G. 2170/2017 e la successiva causa di merito pendente avanti al Tribunale di Venezia) e delle relative consulenze tecniche, imputando quanto già versato dal Ministero al ricorrente a titolo di indennizzo *ex lege* 210/1992 sino al 31.12.2024 e corrispondendo l'ulteriore residuo importo derivante dalla futura capitalizzazione dell'indennizzo *ex lege* spettante al ricorrente dal 01.01.2025 fino al raggiungimento degli 84 anni di età;

ritenuto, alla luce del parere legale anzidetto, che l'adesione alla proposta di conciliazione transattiva appaia vantaggiosa per l'Amministrazione, alla luce del risultato degli accertamenti tecnici medico-sanitari eseguiti in corso di causa, del regime di responsabilità delineato dalle richiamate norme della l. 833/1978 e della L.R. 18/1980 e delle condizioni previste dalla proposta transattiva, che prevede il pagamento della somma onnicomprensiva di Euro 335.000,00, più favorevole rispetto alla più onerosa obbligazione risarcitoria che, ad avviso del legale incaricato, deriverebbe da una ragionevolmente probabile sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente;

ritenuto, conseguentemente, di autorizzare il legale incaricato avv. Alberto Cartia ad esperire la soluzione conciliativa in oggetto, in vista della composizione della lite e l'abbandono della causa;

visto l'art. 48 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale, concernenti le competenze della Giunta comunale;

visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

visto il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge;

preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- b) del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

con votazione unanime e favorevole espressa nei termini di legge

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di autorizzare il legale incaricato, avv. Alberto Cartia, a definire, nei termini specificati in premessa e nel parere legale prot. 18163 del 12.03.2025, l'accordo transattivo per la definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale di Venezia con n. di R.G. 5303/2021;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al legale incaricato avv. Alberto Cartia;
4. di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Rovigo, di sottoscrivere l'accordo transattivo che sarà redatto nei termini in premessa indicati e a seguito dell'udienza del 27 marzo 2025 e delle eventuali successive occorrenze;
5. di dare atto che agli obblighi derivanti dal presente accordo si farà fronte con la somma accantonata nel Fondo rischi contenzioso previsto dal bilancio 2025-2027;
6. di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti, anche di natura contabile;
7. di dare atto che la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico" del sito Internet istituzionale del Comune di Rovigo, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online, avviene in adempimento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei termini di legge, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità che il legale incaricato possa aderire alla conciliazione all'udienza del giorno 27 marzo 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale